

ICI AGEVOLAZIONI

QUESITO

Ho un contribuente che richiede il rimborso ICI per imposta pagata e non dovuta per n. 2. anni. La motivazione che lui adduce è "iscritto di prima come agricoltore contadino". Lui fa parte di una azienda agricola composta da genitori e fratelli.

I genitori abitano nella casa costruita vicino alla stalla e non pagano ICI. Un fratello abita in un appartamento zona residenziale del paese cat. A2 in un condominio e non paga ICI. Il richiedente possiede un altro appartamento in un condominio in zona residenziale del paese cat. A2.

Ha diritto al rimborso? Ogni componente l'azienda non deve pagare ICI per l'abitazione principale indipendentemente da dove risulta situata?

PARERE

Tutti questi soggetti sono tenuti al pagamento dell'ICI, tranne che per l'immobile che insiste sul terreno utilizzato per l'esercizio delle attività agricole. Sempre che sussistano tutti i requisiti previsti dalla legge. Infatti, non sono soggetti al pagamento dell'imposta se ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 9 del decreto legge 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 133/1994.

In particolare, l'immobile deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno oppure dall'affittuario. Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 3.000 metri quadrati e deve essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Inoltre il volume d'affari, derivante dalle attività agricole, del soggetto che conduce il fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Questi sono i requisiti che, ex lege, il Comune deve accertare.

Va ricordato, poi, che l'articolo 2, comma 37 del decreto-legge 262/2006 richiede che i soggetti conduttori del terreno debbano avere la qualifica di imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese. La qualifica deve essere posseduta entro il 30 giugno 2007.